

STATUTO

Art.1 – Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "EQUILIBRIUM".

L'Associazione ha sede legale in Via Puglie, 16 ad ALFONSINE (RA) (CAP 48011) e non ha fini di lucro è apartitica e aconfessionale, non ha indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

Qualsiasi variazione di indirizzo della sede, nell'ambito dello stesso Comune, non darà luogo a modifiche statutarie, ma presa d'atto con deliberazione del Consiglio Direttivo che provvederà alle necessarie comunicazioni agli organi competenti. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 2 – Finalità, scopi e durata

L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare la pratica sportiva degli associati al fine di ottenere il miglior benessere psico-fisico attraverso le discipline e le tecniche dell'educazione motoria, ginnastica artistica ed acrobatica, cheerleading, parkour, danza, attività olistiche, ginnastica per la terza età ed in genere tutte le attività sportive riconosciute dalle Federazioni Italiane delle discipline sportive alle quali l'associazioni si può affiliare, compresa l'attività didattica.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline dello sport sia sul territorio nazionale che all'estero, conformemente alla normativa vigente nel luogo dell'attività.

L'Associazione, pur conservando autonomia programmatica ed amministrativa, accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni alle quali aderirà e le deliberazioni di esse.

L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 3 – Entrate e patrimonio sociale

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi, abbonamenti e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di Enti pubblici o privati;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai Trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, attrezzi ginnici ed indumenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa;
- d) da donazioni, lasciti o successioni.
- e) da fondi di riserva o accantonamenti.

Art. 4 – Soci ed ammissione

L'Associazione è composta da un numero indeterminato di Soci, suddivisi in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci effettivi
- c) Soci aggregati ed agonisti
- d) Soci benemeriti e sostenitori

I Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione come risultano dall'atto costitutivo.

I Soci Effettivi sono coloro che, previa domanda di adesione alla Associazione, sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo.

I Soci aggregati ed agonisti sono coloro che usufruiscono dei servizi resi dalla Associazione in conformità alle finalità istituzionali. Costoro possono pure essere iscritti alla FGI o alle altre Federazioni cui l'Associazione è affiliata, partecipano alla attività sportiva in qualità di atleti, istruttori o giudici. Essi potranno godere di particolare

assistenza da parte della Associazione a supporto dell'attività svolta. I soci aggregati ed agonisti possono essere pure di minore età purché la domanda di adesione sia firmata da un genitore o da chi ne abbia la patria potestà.

I Soci benemeriti e sostenitori sono coloro che, per opere o donazioni hanno dato all'Associazione un notevole apporto sia esso finanziario che di mezzi e/o che versano liberamente contributi in favore della Associazione, pur non facendone parte attiva.

La loro qualità viene stabilita annualmente dalla Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci effettivi, aggregati ed agonisti sono tenuti al versamento di una quota associativa annua e/o frazionata, secondo l'entità e modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Costoro nell'ambito dell'attività dilettantistica sono tenuti al pagamento delle spese relative alla loro attività o corsi di preparazioni. Dette spese anche frazionabili in mesi o parti di anno denominate come contributo corso o abbonamento e/o altra dicitura simile devono essere versate in via anticipata per ogni periodo, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni che la Associazione stessa può loro offrire.

Tutti i Soci maggiorenni ed in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

Coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda su apposito modulo presentando la documentazione sanitaria richiesta qualora intendano svolgere attività sportiva dilettantistica.

L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti autocertificati al momento della domanda per i quali l'associato se ne assume ogni responsabilità:

Assenza di condanne penali per delitti dolosi;

Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo e/o da altre associazioni;

Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni all'interessato. Per il richiedente, nulla ricevendo entro 60 giorni il silenzio vale come assenso.

Come indicato in precedenza, in caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.

E' ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo, culturale, ricreativo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

dimissione volontaria;

mancato rinnovo dell'iscrizione e/o mancato pagamento delle quote o delle spese indicate all'Art. 3;

radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori

dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

L'assemblea;

Il Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile dell'anno in cui occorre rinnovare le cariche sociali.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini indicati al successivo art. 11.

L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11 :

Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);

Approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;

Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;

Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 28.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei Soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale e che abbiano la maggiore età.

Il socio ha diritto a un voto

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11 - Convocazione

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci aventi diritto di voto che potranno proporre l'ordine del giorno. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

E' onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

Art. 12 - Validità assembleare

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci aventi diritto di voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
- f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e

fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi fuori dall'attività sportiva o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

i) adottare i provvedimenti di radiazione;

j) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;

k) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 15 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità. In ogni caso si riunisce in via bimestrale per deliberare l'accettazione delle domande a socio.

Art. 16 —Dimissioni

Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvedere alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri.

Questi, però, dovranno essere confermati nella successiva Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria con il voto di almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto presenti all'assemblea sia diretti che per delega.

Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivamente autorizzate e successivamente ratificate.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque sia intervenuto o abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.

Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 — Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;

Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso che siano auto certificate;

· Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una qualsiasi Federazione Sportiva.

Art. 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 23 - Modifiche statutarie

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei presenti all'assemblea.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei soci votanti.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente dell'associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente dell'associazione.

Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.